



# **La responsabilità fiscale del revisore**



## ***Responsabilità del revisore***

### **Responsabilità fiscale del revisore (1/4)**

Il revisore legale ha il dovere di sottoscrivere le dichiarazioni fiscali della Società revisionata (modello UNICO e modello 770).

La sottoscrizione non fa emettere al revisore un giudizio sulla bontà dei dati indicati nella dichiarazione, ma serve solo ad individuare il soggetto che ha svolto la revisione legale del bilancio a cui fa riferimento la dichiarazione.

In nessun modo detta sottoscrizione rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione nonché il rispetto della vigente normativa tributaria. Dette valutazioni rimangono viceversa di esclusiva competenza e responsabilità degli amministratori.

Tale disposizione si applica ovviamente solo in caso di revisione legale (non per la revisione volontaria).



## **Responsabilità del revisore**

### **Responsabilità fiscale del revisore (2/4)**

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha sostituito l'art. 9 comma 5 del DLgs 471/1997 - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposte indirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi come segue:

*“I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter [cioè esprimere un giudizio con modifica], terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente.*

*In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065”.*



## ***Responsabilità del revisore***

### **Responsabilità fiscale del revisore (3/4)**

Ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali potrebbe essere svolte le seguenti procedure di verifica:

#### *Modelli di dichiarazione dei Redditi SC e IRAP*

- Risccontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione;
- Analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente;
- Ottenimento della lettera di attestazione.

#### *Modello 770*

- Risccontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770;
- Risccontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 con quanto risulta in contabilità;
- Ottenimento della lettera di attestazione.

Le suddette procedure potranno essere integrate in funzione delle particolari circostanze e delle specificità di settore.



# **Responsabilità del revisore**

## **Responsabilità fiscale del revisore (4/4)**



**Documento di Ricerca n. 208R**

Giugno 2020

(Aggiornamento dell'edizione Settembre 2017)

### **SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI**

#### **PREMESSA**

Il presente documento sostituisce il Documento di Ricerca n. 208 (Settembre 2017) che è stato aggiornato unitamente agli ulteriori documenti attinenti alle dichiarazioni fiscali (Documento di Ricerca n. 210R e n. 211R).

#### **1. LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

L'articolo 1, comma 5, del D.P.R 322 del 22 luglio 1998 prevede che *"La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 417 e successive modificazioni."*